


**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE**


**SERVIZIO:** Programmazione Socio Sanitaria

**UFFICIO:** Autorizzazione e accreditamento istituzionale


L'Estensore  
**Dr. Pierpaolo Filograsso**

  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
**Dott.ssa Rossella Di Meco**

  
(firma)


Il Dirigente del Servizio  
**Dott. Germano De Sanctis**

  
(firma)

Il Direttore Regionale  
**Dott. Angelo Muraglia**

  
(firma)


Il Componente la Giunta  
**Dott. Silvio Paolucci**

  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)




Il Presidente della Giunta  
F.to Giovanni Lolli


(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

  
DANIela Luciano  
(firma)



**GIUNTA REGIONALE**

Seduta del - 1 SET. 2017 Deliberazione N. 468

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di - 1 SET. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente  
Sig. Giovanni LOLLI

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

Daniela Valenza

**OGGETTO**

**RICORSO TAR PER L'ABRUZZO N. 101/2017 R.G. PROPOSTO DA CENTRO POLISPECIALISTICO FARNESE S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI, DEL D.C.A. N. 41/2016 E DELLA D.G.R. N. 59/2017 - ESECUZIONE ORDINANZA CAUTELARE TAR N. 77/2017.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**PREMESSO** che:

- con Decreto del Commissario ad Acta n. 41/2016 del 05/05/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT (stabilimento FKT) e diagnostica per immagini, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., del DCA n. 67/2012 e del DCA n. 46/2013;
- la Società denominata Centro Polispecialistico Farnese S.r.l., con sede in Campoli (TE) alla Strada Statale, 81, loc. La Traversa, s.n.c., ha presentato istanza, acquisita al prot. n. RA/0129361/16 del

07/06/2016, di partecipazione all'avviso pubblico per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT e Diagnostica per immagini, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007 e ss. mm. ii., del DCA n. 67/2012 e DCA n. 46/2013, tesa all'ottenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio denominato Centro Polispecialistico Farnese srl, sito nel comune di Campi (TE) alla Strada Statale, 81, loc. La Traversa, s.n.c. ed erogante prestazioni di FKT;

- all'esito dell'istruttoria dell'istanza pervenuta, con nota prot. n. 0023384/17 del 03/02/2017, si è proceduto alla comunicazione alla Società Centro Polispecialistico Farnese S.r.l., ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., del mancato accoglimento dell'istanza, motivato dall'incapacità del fabbisogno per il Distretto di Base n. 1 della ASL 04 di Teramo in cui insiste il Comune di Campi, calcolato pari a zero, per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di Fisiocinesiterapia, così come definito dal DCA n. 67/2012 e ripartito, a livello distrettuale, dal DCA n. 46/2013;
- con nota del 15/02/2017, acclarata al prot. n. 0035787/17 del 15/02/2017, la Società ha presentato le proprie osservazioni e controdeduzioni;
- con la DGR n. 59 del 13/02/2017, la cui proposta è stata formalmente inviata dal Servizio proponente all'organo competente per l'approvazione il 07/02/2017, in data antecedente rispetto alla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990, assegnato agli interessati per la presentazione di osservazioni, si è provveduto ad approvare l'elenco degli ammessi alla procedura di accreditamento e degli idonei, subordinandola comunque agli esiti dei contenziosi pendenti dinanzi al TAR Abruzzo - L'Aquila inerenti l'Avviso di accreditamento di nuove strutture ed i suoi atti presupposti;

**RICHIAMATO** l'art. 8-quater, comma 1 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che stabilisce che *"L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti"*;

**RICHIAMATO** l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., inerente *"Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, che espressamente recita: *"I soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento"*;

**RILEVATO** che la società Centro Polispecialistico Farnese S.r.l. ha proposto ricorso innanzi al TAR Abruzzo per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto del Commissario ad Acta n. 41 del 5 maggio 2016, della deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 13 febbraio 2017 e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; dei decreti del Commissario ad Acta n. 67/2012 e n. 46/2013 nonché per la declaratoria dell'obbligo della Regione Abruzzo ad integrare il decreto commissariale n. 67/2012 ed a determinare l'offerta di prestazioni di fisioterapia per singolo distretto sanitario nell'ambito della A.S.L. di Teramo;

**PRECISATO** che con ordinanza n. 77/2017 pronunciata sul ricorso numero di registro generale 101/2017 il Tar per l'Abruzzo, sulla base della motivazione che di seguito testualmente si riporta:

«Considerato che:

- il bando per la presentazione delle domande di accreditamento è stato indetto ai sensi dell'art. 6, comma 1, L.R. 31/07/2007, n. 32, il quale prevede, tra l'altro, che "il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione";
- il piano sanitario regionale 2008-2010 (approvato con legge regionale n. 5 del 2008), al punto 5.2.6.2. ritiene "fondamentale" "il ruolo del distretto nella quantificazione dell'offerta", nel senso che la determinazione dell'offerta di prestazioni "deve derivare dall'attività preliminare di valutazione dei bisogni

della popolazione afferente al Distretto stesso e dalla successiva pianificazione di interventi che garantiscano una risposta appropriata, efficace ed efficiente, ed erogata entro tempi di attesa fissati"; Rilevato che non risulta verificato, da parte della Regione, il fabbisogno di assistenza specifico del distretto nel quale intende operare la ricorrente;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, nei limiti di un riesame, da parte dell'Amministrazione, della richiesta di accreditamento del Centro Polispecialistico Farnese s.r.l., attraverso la verifica, nel distretto in cui opera la ricorrente, della domanda di prestazioni di fisiocinesiterapia e del numero delle strutture accreditate per la medesima branca;»; accoglie la domanda cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 novembre 2017;

**DATO ATTO** che:

- il Dirigente del "Servizio Programmazione Socio Sanitaria" del Dipartimento per la Salute e il Welfare, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

**A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

## **DELIBERA**

*per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

1. di prendere atto di quanto disposto con Ordinanza n. 77/2017 pronunciata dal TAR per l'Abruzzo sul ricorso numero di registro generale 101/2017, proposto dalla società denominata Centro Polispecialistico Farnese S.r.l. contro la Regione Abruzzo per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto del Commissario ad Acta n. 41 del 5 maggio 2016, della deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 13 febbraio 2017 e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso nonché dei decreti del Commissario ad Acta n. 67/2012 e n. 46/2013;
2. di prendere atto, in particolare, dell'accoglimento della domanda cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione della citata ordinanza n. 77/2017, così come testualmente riportata nella premessa del presente provvedimento;
3. di dare esecuzione all'ordinanza TAR Abruzzo n. 77/2017, dando mandato al Servizio Programmazione Socio Sanitaria - DPF009 a procedere a riesaminare la richiesta di accreditamento del Centro Polispecialistico Farnese s.r.l., attraverso la verifica, nel distretto in cui opera la ricorrente, della domanda di prestazioni di fisiocinesiterapia e del numero delle strutture accreditate per la medesima branca;
4. di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della società Centro Polispecialistico Farnese S.r.l., con sede in Campi (TE) alla Strada Statale, 81, loc. La Traversa, s.n.c.;
5. di porre in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di comunicare il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte.